Vendramini, *sotto-segretario di Stato per le finanze.* Debbo ringraziare gli onorevoli Pala e Lazzaro per l'occasione che porgono al ministro delle finanze di dare spiegazioni intorno ad un argomento sul quale corsero voci e furono espressi giudizi che meritano di essere rettificati.

È sorta questione se, pel disposto della legge 23 giugno 1897, e per le successive disposizioni regolamentari, gli esattori abbiano il diritto di ottenere il rimborso dell'imposta già versata, qualora non dimostrino di avere compiuta l'esecuzione immobiliare entro mesi otto dalla scadenza della prima rata dell'imposta.

Sopra questo punto venne interpellata l'Amministrazione centrale, e siccome l'interpretazione della legge presentava dei dubbi si è creduto necessario di interrogare il Consiglio di Stato e l'Avvocatura Erariale.

Il Consiglio di Stato mostrò il desiderio che si sentisse dapprima il parere dell'Avvocatura Erariale, la quale ha già dato il suo avviso. Ora la questione si esamina dal Consiglio di Stato Si è intanto provveduto perchè da parte degli intendenti di finanza e degli esattori non venga pregiudicata la condizione dei contribuenti, ed in questo senso sono state date istruzioni precise alle Intendenze.

Fu scritto alle Intendenze perchè, a loro volta, ne rendessero informati gli esattori, che, fino a quando non sia intervenuto il parere del Consiglio di Stato, e non siano diramate apposite istruzioni, dovesse, a tutti gli effetti di legge, ritenersi che il termine di 8 mesi per le esecuzioni immobiliari è da computarsi dalla scadenza dell'ultima rata dell'anno e cioè dal 18 dicembre, anzichè da quella del 18 febbraio; e non si è omesso di invitare le Intendenze stesse a tener conto di tale disposizione, anche per ciò che riflette l'esame e la risoluzione delle domande di rimborso tuttora pendenti.

Questo per la verità. Devo poi avvertire che nessun pregiudizio avrebbe potuto derivarne ai contribuenti, anche con la interpretazione più rigorosa, dopo la scadenza della prima rata del 18 febbraio ultimo scorso, inquantochè è ben risaputo come prima di procedere all'esecuzione immobiliare per l'articolo 43 della legge, debbono gli esattori esperire l'esecuzione mobiliare. (*Approvazioni degli onorevoli Lazzaro e Pala*).

Ora, se la scadenza avvenne il 18 febbraio, e non siamo che ai primi di marzo, è impossibile che in questo periodo di tempo, gli esattori abbiano potuto esperire l'esecuzione mobiliare e cominciare anche gli atti per la esecuzione immobiliare. Quindi, anche per ragioni di tempo era impossibile che si verificassero quegli inconvenienti, ai quali si riferiscono le interrogazioni degli onorevoli Lazzaro e Pala.

Il danno adunque non può esserci stato e non può esserci stato per le istruzioni date con la lettera, di cui ho riferito il tenore. Spero che gli onorevoli interroganti vorranno dichiararsi sodisfatti della mia risposta, e tanto più perchè, appena dal Consiglio di Stato si avrà il parere sul modo con cui dovrebbero interpretarsi gli articoli della legge e del regolamento sulla riscossione delle imposte, è intenzione del ministro, qualora il parere del Consiglio di Stato non corrispondesse al trattamento più largo e meno rigido, di provocare anche disposizioni legislative, perchè si continui nel sistema, che si è sempre seguito, e non abbiansi, in nessun modo, ad inasprire le esecuzioni in danno dei contribuenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

Pala. Prendo atto volentieri delle dichiarazioni del sotto-segretario di Stato per le finanze. Secondo la lettera e lo spirito della legge sulla riscossione delle imposte, non v'ha dubbio che non si possa procedere alla esecuzione immobiliare se non quando si sia proceduto, per tutte le sei rate, all'esecuzione mobiliare.

Questa è la migliore garanzia perchè le imposte, specialmente le erariali, siano esatte sui redditi dei fondi stessi, che sono gravati dall'imposta, anzichè sul capitale, ciò che avverrebbe certamente, se si procedesse all'esecuzione immobiliare, prima che siasi inutilmente esperita l'azione sui mobili e sui frutti dello stesso fondo, cioè dopo la scadenza della sesta rata; diversamente ripeto si intaccherebbe il capitale e si andrebbe contro la ragione stessa della legge.

Frattanto, mentre prendo atto delle dichiarazioni confortanti, fatte oggi dal sotto-segretario di Stato, cioè a dire, che non si procederà all'esecuzione immobiliare se non quando sarà stata esperimentata ed esaurita l'esecuzione mobiliare per tutte le sei rate dell'annata, io mi auguro che gli ulteriori